



## STATUTO

### "Gasp! ODV - Associazione per la Promozione della Salute Sessuale e della Prevenzione"

#### ART. 1 (Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: <<GASP! ODV – Associazione per la Promozione della Salute Sessuale e della Prevenzione>>, assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in via Scuderlando 137 nel comune di Verona.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

#### ART. 2 (Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

#### ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

#### ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

#### ART. 5 (Valori, Finalità e Attività)

L'azione di «GASP! ODV – Associazione per la Promozione della Salute Sessuale e della Prevenzione» si basa sui valori del rispetto della libertà individuale, della promozione della responsabilità, della conoscenza e della consapevolezza individuale e collettiva, dell'inclusione sociale e del rifiuto di ogni discriminazione, del rispetto e della promozione dei diritti umani e civili.

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

- promuovere e tutelare la salute sessuale
- prevenire la diffusione dell'HIV e delle infezioni sessualmente trasmissibili nella comunità e in particolare nelle popolazioni più vulnerabili e a più alto rischio
- fornire supporto e solidarietà alle persone con HIV

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (a, art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017);
- interventi e prestazioni sanitarie (b, art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017);

Concordinato  
Gismondo

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (d, art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (i, art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (w, art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017);

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzano in :

- **Attenzione e sostegno alla persona:** Attività di sostegno pratico e fattivo alla persona rivolto a tutti/e, e alle persone con HIV in particolare, in relazione a problematiche connesse alla salute, all'HIV e alle IST; sportello accoglienza vis a vis e/o telefonica; attivazione di servizi specifici in collaborazione con le istituzioni e gli altri soggetti organizzati sul territorio (counselling per persone con HIV, offerta di test rapidi con counselling, workshop tematici, ecc.); organizzazione di eventi aggregativi e ricreativi in particolare rivolti a persone con HIV.
- **Tutela della persona:** Tutela dei diritti della persona con HIV; attività di advocacy, sensibilizzazione e pressione sulle istituzioni pubbliche e private; attività di empowerment di soggetti svantaggiati, stigmatizzati e/o discriminati in quanto colpiti dall'infezione.
- **Rinforzo sociale e prevenzione:** Attività di supporto e di sensibilizzazione volta a rendere "socialmente attesi" il confronto e il dialogo sui temi della salute sessuale e delle infezioni sessualmente trasmissibili, la presenza di persone con HIV nella comunità e i comportamenti di riduzione del rischio, ovvero a superare quei tabù che concorrono a diffondere le infezioni; creazione e diffusione di proprio materiale informativo e preventivo, anche nella scuola; azione sui fattori di rischio culturali o strutturali (discriminazione, abitudini culturali, difficoltà di negoziazione dell'uso del preservativo, indisponibilità di mezzi di prevenzione, ecc.); ricerca sociale volta ad aumentare gli elementi di conoscenza su HIV e le IST, i comportamenti a rischio e il benessere sessuale.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

## ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche che condividono i valori, le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Gianmario Canordini

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale, e ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

## **ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)**

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- prendere visione del bilancio d'esercizio,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 17;
- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

## **ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)**

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

## **ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)**

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con possibilità di appello entro 30 giorni, e ratificata da parte dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le

*Clidm. a. u. c. Concaolm*

giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

#### **ART. 10 (Gli organi sociali)**

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

#### **ART. 11 (L'assemblea)**

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail e/o sms e/o messaggistica istantanea divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

#### **ART.12 (Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica la delibera del Consiglio Direttivo sull'esclusione degli associati,
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

#### **ART. 13 (Assemblea ordinaria)**

*Chiamato Consiglio*

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

#### **ART. 14 (Assemblea straordinaria)**

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

#### **ART. 15 (Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari da un minimo di 3 ad un massimo di 5 componenti, eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate. Dura in carica per 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per 5 mandati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi dei consiglieri si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

#### **ART. 16 (Il Presidente)**

*Consolidato*  
*Giornale*

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza i presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **Art. 17 (Libri sociali)**

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

#### **ART. 18 (Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

#### **ART. 19 (I beni)**

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

#### **ART. 20 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

*Alfredo Conadini*

## **ART. 21 (Bilancio)**

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

## **ART. 22 (Bilancio sociale)**

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

## **ART. 23 (Convenzioni)**

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

## **ART. 24 (Personale retribuito)**

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

## **ART. 25 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)**

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

## **ART. 26 (Responsabilità della organizzazione)**

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

## **ART. 27 (Assicurazione dell'organizzazione)**

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

## **ART. 28 (Devoluzione del patrimonio)**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

## **ART. 29 (Comitato scientifico)**

L'associazione può avvalersi di un Comitato Scientifico composto da personalità che per motivi professionali e/o scientifici hanno conoscenze e competenze di alto profilo rispetto alle finalità e alle attività dell'associazione. Il Comitato scientifico ha una funzione consultiva, è interpellato dal Consiglio Direttivo ed esprime pareri scientifici rispetto alle attività di cui all'art. 5.

*Giuseppe Corradini*

Costituzione e funzionamento del comitato scientifico sono disciplinate dal regolamento di cui all'art. 2.

### **ART. 30 (Disposizioni finali)**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

### **ART. 31 (Norma transitoria)**

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Verona, 6 maggio 2019

*Giuseppe Conadini*





31 MAG. 2019



## VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA Associazione GASP! ONLUS

Oggi, lunedì 6 Maggio 2019, presso la sede dell'associazione in via Scuderlando 137 a Verona alle ore 21:00, si è aperta l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione GASP! Onlus - Gruppo salute e prevenzione AIDS, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche allo statuto per adeguamento alla normativa D. Lgs. 117/2017
2. Elezione del nuovo consiglio direttivo

L'assemblea è presieduta dal presidente in carica Michele Breveglieri, che verifica la presenza del numero legale.

Il presidente constata la presenza dei seguenti soci: Gianmarco Corradini, Michele Breveglieri, Salvatore Fiorito, Aldo Foschini, Marco Soave, Ignazio Maltese, Francesco Luppi, Denny Sgaravato, Federico Costa, Roberto Galante, Claudio Carcereri, Javier Sanchez Lopez, Laura Pesce, Luigi Turri, Michele Vaccari, Zeno Menegazzi.

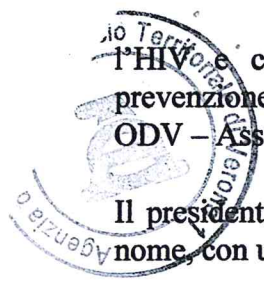
I presenti sono 16. Essendo iscritti all'associazione GASP! Onlus alla data odierna n. 21 soci, il presidente dichiara l'assemblea straordinaria validamente costituita con il raggiungimento del numero legale di  $\frac{3}{4}$  dei soci ai sensi dell'art. 12 dello statuto.

Il presidente propone come segretario dell'Assemblea il socio Gianmarco Corradini. Si procede a discutere i punti all'ordine del giorno.

### PUNTO 1. Modifiche allo statuto per adeguamento alla normativa D. Lgs. 117/2017

Il presidente illustra le modifiche statutarie necessarie per adeguare lo statuto alla nuova normativa introdotta dal D. Lgs. 117/2017, che configurano complessivamente il testo di statuto di cui all'allegato 1 del presente verbale. Viene data lettura di tutte le modifiche rispetto allo statuto precedente.

Poiché tra questi elementi di modifica c'è anche quella della denominazione che deve includere l'acronimo ODV, i soci discutono l'opportunità di modificare complessivamente il nome di GASP! rimuovendo il riferimento esplicito all'AIDS per adeguare il nome alla filosofia di azione che nel tempo l'associazione ha sviluppato nell'ottica della promozione della salute sessuale oltre il tema dell'HIV/AIDS. Nella discussione viene inoltre riaffermata la necessità di superare, in ogni caso, il termine AIDS che anche in termini simbolici non corrisponde più alla realtà epidemiologica e delle pratiche di prevenzione riguardanti semmai



l'HIV e che anzi perpetua una rappresentazione obsoleta dell'infezione e della sua prevenzione e gestione. Viene proposto di modificare complessivamente il nome in "GASP! ODV - Associazione per la Promozione della Salute Sessuale e della Prevenzione".

Il presidente mette ai voti la proposta di votare le modifiche statutarie, ivi inclusa quella del nome, con un voto unico. La proposta è approvata all'unanimità.

Il presidente mette ai voti la proposta complessiva di modifica statutaria, che viene approvata all'unanimità.

## PUNTO 2. Elezione del nuovo consiglio direttivo

Il presidente, decaduto a norma di statuto con la convocazione dell'assemblea, annuncia la propria intenzione di continuare a collaborare con l'associazione, ma di non ricandidarsi a cariche di direttivo.

Si propongono per le cariche di consiglieri di direttivo i seguenti soci: Gianmarco Corradini, Aldo Foschini, Salvatore Fiorito, Marco Soave, Ignazio Maltese. Gianmarco Corradini viene proposto da alcuni soci come nuovo presidente e accetta di mettersi a disposizione dell'associazione in questo ruolo.

La proposta di nuovo direttivo composto da tutti i 5 candidati viene messa ai voti e approvata con 15 voti favorevoli e 1 astenuto. La candidatura di Gianmarco Corradini come nuovo presidente viene messa ai voti e approvata con 15 voti favorevoli e 1 astenuto. Il nuovo presidente propone per la carica di vice-presidente Salvatore Fiorito, che viene approvato all'unanimità.

Il nuovo direttivo è quindi composto da:

Gianmarco Corradini - Presidente  
Salvatore Fiorito - Vice-presidente  
Aldo Foschini - Consigliere  
Marco Soave - Consigliere  
Ignazio Maltese - Consigliere

Alle ore 23.10 l'assemblea viene dichiarata chiusa.

Il Presidente Michele Breveglieri



Il Segretario Gianmarco Corradini

Registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Verona 1

2481/3

ESSENTE

Aditi (non è presente a conoscenza)

IL FUNZIONARIO

31 MAG. 2019

Antonella Pasinetti

Firma su delega del Direttore Provinciale